

METODOLOGIE DI TUTELA DEL MINORE DAL BULLISMO E DAI REATI *ON-LINE*
(commento alla L. R. Marche del 6 agosto 2018, n. 32 che istituisce la mediazione fra pari)¹

di
Massimiliano Gubinelli

La tutela del minore è un cammino legislativo che parte dalla Convenzione di *New York* sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, proseguito con la prima legge anti-pedofilia L. 269/1998² per terminare con la L. 172/2012³. Tuttavia, se da un lato i reati connessi all'adescamento *on-line* (*grooming*) trovano tutela grazie alla legge sulla pornografia in vigore⁴, problematiche come il bullismo, il *cyber bullismo* ed il *sexting*⁵ non hanno attualmente un istituto giuridico dedicato né una metodologia di prevenzione e contrasto.

Un percorso legislativo⁶, quello descritto sopra, partito a livello europeo ed assorbito dal legislatore italiano che ora trova, nella novella regionale, un modello da recepire nel sistema legislativo nazionale.

La L. R. Marche del 6 agosto 2018, n. 32 “*Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyber bullismo, del sexting e della cyber pedofilia*”⁷, relatore il consigliere Luca Marconi, ha come *leitmotiv* quello di promuovere la diffusione della cultura della mediazione fra pari nella regione Marche, unitamente alla creazione di un piano regionale di educazione finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni descritti dal titolo della legge. A tal fine il legislatore regionale dispone “... la Regione approva il piano delle politiche regionali integrate di informazione e di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, *cyber bullismo, sexting e della cyber pedofilia*”⁸. Ma è l’art. 3 che, nel

¹ L. R. Marche del 6 agosto 2018, n. 32 (BUR del 9 agosto 2018, n. 70).

² Modificata dalla L. 38/2006

³ La L. 172/2012 ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa di *Lanzarote* del 25 ottobre 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale.

⁴ Una delle più significative novità della L. 172/2012 è nella formulazione dell’art. 609 *undecies* c.p. che di fatto disciplina il reato di adescamento o *grooming*.

Art. 609 *undecies* c.p. Adescamento di minorenni - Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-*quater*.1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies*, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

⁵ Occorre precisare che il termine *sexting* è l’unione delle parole *sex* (sesso) e *texting* (inviare messaggi elettronici) ed è utilizzato per indicare l’invio di messaggi o immagini sessualmente espliciti tramite il cellulare o altri mezzi informatici. Wikipedia.it

⁶ Tutto ciò ha consentito di arrivare alla normativa che attualmente è in vigore nel nostro sistema, operando un adeguamento del codice penale italiano al fine di creare i necessari mezzi per la lotta contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori, lasciando tuttavia ancora dei nervi scoperti in tema di problematiche minorili connesse al mondo delle *chat*.

⁷ Cfr nota 1

⁸ Art. 2, n. 1, L. R. Marche del 6 agosto 2018, n. 32.

prevedere contributi regionali per finanziare interventi mirati, alla lettera e) nomina per la prima volta in Italia la mediazione fra pari, istituendola ufficialmente come *modus operandi*: “*progetti all’interno delle scuole per la formazione di studenti in veste di mediatori scolastici che, con il supporto di un docente, svolgano un ruolo attivo nella gestione di episodi di bullismo e cyber bullismo di particolare criticità.*”⁹. I mediatori istituiti dalla legge regionale sono ragazzi della stessa scuola dei bulli, che usano lo stesso linguaggio ed interagiscono con loro, ma coordinati da un docente. Ecco perché si chiama mediazione fra pari o *peer mediation*. Il motivo per cui è opportuno che si scelgano come mediatori gli stessi studenti è che i ragazzi stessi “autorizzano” i propri “pari” al ruolo di mediatore molto più facilmente di un adulto. Un coetaneo come mediatore rende la situazione meno forzata¹⁰.

Il legislatore regionale non prende in considerazione solo casi di bullismo e *cyber bullismo* ormai nella fase “conclamata”, ma anche quando si è in una fase iniziale che potremmo definire di “conflitto acuto” mediante “*organizzazione di corsi di formazione dei docenti e dell’altro personale scolastico, degli educatori e delle figure che svolgono la funzione genitoriale, anche attraverso il potenziamento delle scuole per genitori, volti a garantire l’acquisizione di idonee pratiche educative e competenze psicologiche per attuare un’efficace azione preventiva e di contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge*”¹¹. Gli episodi di bullismo e di *cyber bullismo* sono la degenerazione dei normali conflitti all’interno della scuola¹², che sono di tipo interpersonale e si verificano quando due o più studenti hanno posizioni diverse senza prevaricazione da parte di nessuno¹³.

Ciò che rende originale la L. R. Marche del 6 agosto 2018, n. 32 è un’espressione inserita nel testo: “*spettatori degli atti di bullismo*”¹⁴. Il legislatore regionale non li definisce in maniera specifica, consentendo in questo modo di applicare la norma anche ad un’altra tipologia di soggetti, di cui si sente parlare poco o niente, quella dei “bulli passivi” che è rappresentata da coloro i quali si fanno trascinare senza prendere l’iniziativa, per farsi accettare dai propri “pari”¹⁵. Anche in questo caso è prevista una progettualità dedicata al loro recupero.

Un altro tema preso in considerazione dal legislatore marchigiano è quello della *cyber pedofilia*, infatti se l’adescamento *on-line* ha nella formulazione dell’art. 609 *undecies* c.p. un

⁹ Tale tema della mediazione fra pari è introdotto, seppur in maniera generica, alla lettera a) “*promozione di iniziative di carattere educativo sui temi della gestione dei conflitti e del rispetto reciproco, della diversità e di genere*”.

¹⁰ Massimiliano Gubinelli, *La mediazione fra pari e la legislazione sull’autonomia scolastica*, Il Mondo Giudiziario, ANNO LXVIII - N. 27.

¹¹ Art. 3, lettera d), L. R. Marche del 6 agosto 2018, n. 32.

¹² Massimiliano Gubinelli, op. cit.

¹³ Fulvio Scaparro, *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie, pratiche di risoluzioni alternative delle controversie*, Edizioni Angelo Guerrini e Associati S.p.A., 2001, pag. 202.

¹⁴ Art. 3, lettera g), L. R. Marche del 6 agosto 2018, n. 32.

istituto esaustivo, niente è previsto per il *sexting* nel sistema legislativo nazionale. A tal proposito l'intervento della legge regionale è di carattere preventivo *“realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione prioritariamente all'interno delle scuole, rivolte agli studenti, ai docenti e all'altro personale e alle figure che svolgono la funzione genitoriale sulle conseguenze della pratica della condivisione virtuale di foto e video e sulle modalità di aggancio del minore da parte del cyber pedofilo”*¹⁶. Una metodologia, quella della campagna di sensibilizzazione, affrontata anche alla lettera b) dell'art. 3 con riguardo *“alla gravità e alle conseguenze del bullismo in tutte le sue manifestazioni”* e che vede nell'istituzione della *“giornata di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, cyber bullismo, sexting e della cyberpedofilia”* il coronamento di quello che senza dubbio è un vasto programma di sensibilizzazione all'educazione dei giovani all'uso delle nuove tecnologie di comunicazione¹⁷.

Occorre rilevare che la L. R. Marche del 6 agosto 2018, n. 32 non pone in essere solo strumenti per la soluzione del disagio sociale e l'educazione all'uso consapevole della rete, ma spinge verso l'emersione delle problematiche già in atto attraverso la possibilità di creare *“progetti per favorire l'emersione dei fenomeni oggetto di questa legge, quali servizio di ascolto , anche telefonici, ivi compreso il numero verde regionale e punti di accesso telematici”*¹⁸. Le prepotenze spesso non vengono notate o perché perpetrate in maniera isolata e nascosta o perché sono minimizzate proprio dagli adulti, che spesso confondono il problema con i normali modi di interagire fra ragazzi¹⁹. Chi è oggetto di bullismo, *cyber bullismo* o *sexting* non sa a chi rivolgersi, l'istituzione di servizi di ascolto, anche telefonici, garantendo l'anonimato, permette più facilmente l'emersione delle problematiche descritte.

¹⁵ Massimiliano Gubinelli, op. cit.

¹⁶ Art. 3, lettera c), L. R. Marche del 6 agosto 2018, n. 32. Su questo punto occorre precisare che l'abitudine di postare immagini o video di per sé non genera necessariamente il pericolo di *grooming*, ben potendo generare anche situazioni di *cyber bullismo* da parte, per esempio, di un ex fidanzato arrabbiato.

¹⁷ Art. 7, L. R. Marche del 6 agosto 2018, n. 32.

¹⁸ Art. 3, lettera f), L. R. Marche del 6 agosto 2018, n. 32.

¹⁹ Fulvio Scaparro, op. cit., pag. 214.